



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

Ordinanza Sindacale n. 31 del 25/11/2021

Repertorio Generale n. 1341 del 25/11/2021

**Oggetto: ORDINANZA SINDACALE DI SGOMBERO ALLOGGIO POPOLARE DI
PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA SAN PANCRAZIO N. 27 - ALLOGGIO 14,
DETENUTO ABUSIVAMENTE E SENZA TITOLO. .**



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

Ordinanza Sindacale n. 31 del 25/11/2021

Oggetto: ORDINANZA SINDACALE DI SGOMBERO ALLOGGIO POPOLARE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA SAN PANCRAZIO N. 27 - ALLOGGIO 14, DETENUTO ABUSIVAMENTE E SENZA TITOLO.

IL SINDACO

PREMESSO:

CHE la Sig. Lo Re Patrizia, con nota prot. n.2805 del 28/01/2021 notificata il 28/01/2021, è stata diffidata a rilasciare l'alloggio popolare di proprietà di questo Ente, sito in Taormina, Via S. Pancrazio n. 27, alloggio n. 14, "Condominio S. Pancrazio", occupato abusivamente e senza titolo, entro il termine di giorni 15 dalla notifica e di consegnare le chiavi presso l'Ufficio Patrimonio del Comune;

CHE la stessa non ha ottemperato nei termini fissati a quanto sopra intimato;

CHE l'Avv. A. Scarcella, con nota in data 02/02/2021 prot. n.3283, comunicava, in nome e nell'interesse della Sig.ra Lo Re Patrizia, quanto segue: *"che nessuna occupazione abusiva da parte della Sig.ra Lo Re Patrizia riguardo l'alloggio in oggetto e, pertanto, nessun rilascio dovrà la stessa effettuare stante che la mia assistita detiene a giusto titolo il detto immobile ...,"* omissis..., *"... fra l'altro, il titolo di rilascio cui si fa riferimento, ha perso ogni efficacia per decorso del tempo";*

CHE con nota prot. n. 13445 del 24/05/2021, la Sig. Lo Re Patrizia faceva presente quanto segue:

- *"Abito stabilmente nell'alloggio popolare int. n. 14 Via S.Pancrazio" ;*
- *"ivi abito, unitamente al mio nucleo familiare e sono residente fin dal 29/09/89";*
- *"sono stata destinataria di un testamento del 7 marzo 1976 da parte del sig. Cacopardo*

Francesco, già assegnatario del detto alloggio, il quale mi ha trasferito il detto immobile e tutti i diritti derivanti dal detto immobile”;

- *“ho vissuto in detto immobile anche prima della morte del sig. Cacopardo Francesco ed ho sempre provveduto, a pagare quanto dovuto a titolo di affitto all’IACP, specificando che i relativi pagamenti avvenivano in nome del defunto Cacopardo Francesco, senza aver mai avuto contestazione dal detto Ente”;*
- *“la locazione del detto immobile viene dichiarata nella mia denuncia dei redditi e pago le relative tasse e tuttora, effettuo i relativi pagamenti all’IACP di Messina.”;*
- *“inoltre, ho provveduto a stipulare, con riferimento al detto immobile, i relativi contratti di erogazione di energia elettrica, acqua e quant’altro”;*
- *“il Comune di Taormina mi ha rilasciato la cartà d’identità con indicazione della residenza proprio nell’alloggio di che trattasi ed esercito il diritto di voto a Taormina”;*

CHE il Presidente della Regione Siciliana, con D.P.n.125 del 07/02/03, ha respinto il ricorso straordinario della ditta in oggetto per l’annullamento del provvedimento del Presidente dell’IACP di Messina in data 26/08/1999, prot. n.010934, con il quale è stato comunicato il parere contrario all’assegnazione dell’alloggio in oggetto;

CHE la Corte di Appello di Messina, sez. II Civile, con sentenza n.280/08, ha respinto il ricorso proposto da Lo Re Patrizia avverso la sentenza n. 295/05 del Tribunale di Messina, sez. staccata di Taormina e che le sentenze di cui sopra sono passate in giudicato, con le seguenti motivazioni:

“che in materia di locazione di immobili di edilizia residenziale pubblica, l’unico titolo che abilita la locazione è l’assegnazione. Pertanto, la morte dell’assegnatario di un alloggio non determina una successione nel rapporto locatio, bensì, la cessazione dell’assegnazione-locazione ed il ritorno dell’alloggio nella disponibilità dell’Ente assegnante”; omissis..., “pertanto, mancando un diritto soggettivo a subentrare nella locazione, la domanda della Lo Re, che al Cacopardo non era legata da alcun vincolo di parentela, nè di affinità, è priva di fondamento con la conseguenza che deve essere confermata la decisione del 1° Giudice che giustamente ha rigettato il ricorso della stessa proponente avverso il decreto di rilascio dell’alloggio popolare illegittimamente occupato”;
Ed inoltre: ... *“come si evince dagli atti, la odierna appellante, che alla data del 31/12/90 aveva provveduto ad occupare l’immobile dopo essersi trasferita a Taormina nel settembre 1989 proveniente dagli USA, ha abitato saltuariamente l’alloggio poiché ella spesso fa rientro in America insieme alla propria famiglia. Lo ha accertato la Guardia di Finanza che con rapporto datato 26/04/1999, ha verificato che l’immobile era chiuso ed ha appreso da persone vicine che la sig. Lo Re fa spesso rientro in America pur avendo formalmente trasferito la propria residenza a Taormina dal 29/09/89”.*

RITENUTO:

CHE le deduzioni fatte dal predetto legale e dall’interessata, alla luce anche delle sentenze esecutive passate in giudicato e del D.P. n. 125 del 07/02/03 del Presidente della Regione Siciliana, sono prive di ogni effetto giuridico in quanto non dimostrano la titolarità ed il diritto dell’alloggio di che trattasi per mancanza dei requisiti di cui all’art.12 del D.P.R. n. 1035/72, non essendo la stessa legata da alcun vincolo di parentela con l’assegnatario e che pertanto le richieste vanno rigettate;

CHE nella fattispecie si configura un interesse pubblico della disponibilità dell’alloggio da parte dell’Amministrazione potendosi lo stesso essere assegnato ad altro richiedente in possesso dei requisiti di legge, e pertanto, l’obbligo di dovere adottare un provvedimento contingibile ed urgente di cui all’art. 54, c. 4 del D.Lgs 267/2000, ordinando agli attuali occupanti abusivi e senza titolo dell’alloggio popolare di proprietà del Comune di Taormina, l’immediato rilascio dell’immobile e

ricondere lo stesso alla finalità pubblica alla quale è stato destinato;

CHE in caso di mancato spontaneo rilascio dell'immobile da parte degli occupanti, sarà necessario procedere all'esecuzione forzata e che sarà quindi necessario l'intervento della forza pubblica, che dovrà essere disposto e coordinato dalla Polizia Municipale di questo Ente;

RILEVATO che la procedura di sgombero non richiede la preventiva comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art.7 della legge 241/90 e ss.mm.ii. in quanto l'art.21, citata legge, vincola il provvedimento di sgombero con la circostanza accertata di occupazione abusiva dell'alloggio;

RAVVISATA, pertanto, la necessità e l'urgenza di eliminare la illegittima occupazione di detto immobile da parte degli occupanti abusivi riportando lo stesso nella libera disponibilità del civico Ente e recuperare il possesso attraverso "*l'autotutela esecutiva*" in presenza di un requisito soggettivo consistente nella proprietà del bene e di un requisito oggettivo costituito dalla concreta destinazione ad un fine sociale;

RILEVATO che ai sensi e per gli effetti dell'art. 474 del c.p.c., il presente atto ha valore di titolo esecutivo;

VISTI:

- gli atti del fascicolo trasmessi dall'IACP di Messina in data 03/02/2021, prot. n. 1153;
- la nota prot. n. 4940 del 14/04/2004 dell'IACP di Messina;
- le sentenze del Tribunale di Messina, sezione staccata di Taormina, n. 295/05 e n. 169/08;
- la sentenza della Corte di Appello di Messina, II sez. civile, n. 280 /08;
- la diffida in data 28/01/2021, prot. n. 2805;
- gli artt. 5, 6 e 7 della L.R. n. 1/92;
- l'art.54 del D.Lgs. 08/08/2000, n.267;
- gli artt. 633 e 639 bis del c.p.;
- l'Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente in Sicilia;

ORDINA

Per le motivazioni in narrativa espresse, che qui si intendono integralmente trascritte e riportate, alla Sig. Lo Re Patrizia nata a Taormina il 15/01/1962, e nucleo familiare, anagraficamente residenti in Via S. Pancrazio n. 27 alloggio n. 14, "Condominio S. Pancrazio", Taormina, domiciliati negli Stati Uniti d'America, di fatto occupanti abusivi e senza titolo dell'alloggio popolare di proprietà di questo Comune, Via S. Pancrazio n. 27 alloggio n. 14, Taormina, di lasciare libero e sgombero da persone e cose, entro quindici giorni dalla notifica della presente ordinanza e di consegnare le chiavi dell'alloggio presso l'Ufficio Patrimonio del Comune;

AVVERTE

Che ove non venisse ottemperato a quanto sopra intimato, questo Comune, in data 11/01/2022 alle ore 9,30 e seguenti, provvederà direttamente con l'ausilio della Forza pubblica ad accedere nell'immobile ed alla rimozione di quanto ivi esistente, previo inventario, al trasporto e custodia degli stessi presso il deposito comunale, ponendo a suo carico le spese all'uopo sostenute;

Avverte, inoltre, che in caso di inottemperanza alla predetta ordinanza, si procederà, a carico degli stessi, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art.650 del c.p.;

DISPONE

La notifica:

- alla Sig. Lo Re Patrizia e nucleo familiare, residenti in Via S. Pancrazio n. 27, alloggio n. 14, “Condominio S. Pancrazio”, Taormina, domiciliati negli Stati Uniti d’America;
- al Sig. Responsabile Area Patrimonio, Ing. Massimo Puglisi;
- al Sig. Comandante della Polizia Municipale, Dott. Agostino Pappalardo;
- al personale cantoniere nella persona del Sig. Rosario Monte.

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della esecuzione della presente ordinanza.

La presente ordinanza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 474 del c.p.c., ha valore di titolo esecutivo.

Sottoscritta dal Sindaco

- **(BOLOGNARI MARIO)**
con firma digitale